



FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

UNIVERSITÀ LIEDIA DE BULSAN

CODICE ETICO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

(approvato con delibera del Consiglio dell'Università n. 09 del 03.02.2012)

Parte I. Preambolo

1. La Libera Università di Bolzano si ispira ai principi di dignità umana, uguaglianza e libertà.
2. Essa si fonda sulla libertà accademica, sia nella ricerca sia nell'insegnamento, e sull'autonomia necessaria a salvaguardare tale libertà.
3. L'Università, consapevole del proprio carattere multilingue, internazionale e pluralistico, assume una essenziale funzione sociale e formativa volta alla educazione ai valori fondamentali e alla promozione della persona, sia come singolo, sia come membro della società.
4. La comunità universitaria è composta da professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici e dagli studenti nonché da ogni altro soggetto operante presso l'Ateneo, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali.
5. I componenti della comunità universitaria, consapevoli della responsabilità di cui sono investiti, informano le loro azioni al rispetto di tali principi e ne promuovono la realizzazione sia individualmente che collettivamente.
6. L'Università individua nel dialogo costruttivo e trasparente lo strumento prioritario per sostenere il proprio carattere etico e per risolvere i conflitti.
7. Fatta salva l'eventuale rilevanza civile o penale l'Università si ispira alle seguenti regole di condotta.

Parte II.

Regole di condotta

Art. 1 - Dignità umana

1. Tutti i membri dell'Università hanno il diritto di essere trattati con eguale rispetto e considerazione e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, quali il genere, la cittadinanza, le origini etniche o sociali, la religione, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupano in ambito universitario. L'Università si impegna a impedire ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ogni idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro.
2. L'Università adotta opportune strategie atte a prevenire, disincentivare e rimuovere comportamenti discriminatori, intimidatori o vessatori posti in essere in qualsiasi forma (scritta/verbale) nei confronti di un membro dell'Ateneo da parte di altri soggetti, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da pregiudicare le



condizioni di lavoro ovvero idonei a comprometterne la salute, professionalità, esistenza o dignità. Nessun componente della comunità universitaria può usare il suo ufficio al fine di forzare altri membri dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi a lui vantaggiosi.

3. L'Università condanna ogni forma di molestia o abuso di natura sessuale e, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, pone in essere le misure necessarie per prevenire tali condotte e garantire strumenti di protezione della vittima. Per "molestia e abuso sessuale" si intende qualsiasi richiesta di favori sessuali ovvero proposta indesiderata di prestazioni a contenuto sessuale, nonché qualsiasi atteggiamento o espressione verbale umiliante o degradante aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità. Sono considerati particolarmente gravi le molestie e gli abusi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.
4. È compito dell'Università e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale. Il principio di non discriminazione non osta al mantenimento e l'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.

Art. 2 - Libertà accademica

1. L'Università garantisce e promuove la libertà accademica e l'autonomia individuale, intese come necessario presupposto per la qualità dello studio, dell'insegnamento e della ricerca scientifica. Tutti i membri dell'Università assumono doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione universitaria e si impegnano a svolgere le loro attività con integrità e professionalità, al fine di promuovere la leale collaborazione e il buon funzionamento dell'Istituzione.
2. Il diritto alla libertà accademica impegna docenti e studenti a rapportarsi in modo responsabile al sapere, in particolare nella pianificazione ed esecuzione di progetti di ricerca e nella divulgazione degli esiti delle ricerche. I metodi di ricerca e della didattica devono rispettare la dignità umana e corrispondere ai valori etici riconosciuti a livello internazionale nelle diverse discipline scientifiche. L'Università si impegna ad istituire un organo che valuti la conformità dei progetti di ricerca finanziati a questi standard. L'attività didattica deve essere svolta personalmente dal docente con regolarità e puntualità, nel rispetto degli studenti, dei loro diritti e della loro cultura. L'Amministrazione svolge un ruolo centrale nell'Istituzione universitaria e deve garantire l'ottimale funzionamento delle attività universitarie.
3. Le decisioni di carattere accademico e amministrativo si conformano ai principi di uguaglianza, imparzialità, trasparenza e riservatezza. In particolare, tutte le delibere e i provvedimenti adottati da organi collegiali o monocratici devono essere informati a criteri di trasparenza e pubblicità. Tutti i membri della comunità universitaria sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile e hanno il dovere di prestare attenzione affinché questi principi siano rispettati.
4. Ogni appartenente alla comunità accademica è libero di esprimere, in forma motivata, opinioni critiche sull'attività e sul governo dell'Ateneo.



Art. 3 - Proprietà Intellettuale e plagio

1. Tutti i membri dell'Università hanno diritto di essere riconosciuti come autori dei risultati delle proprie ricerche.
2. Studenti e docenti della Libera Università di Bolzano si impegnano affinché in ogni lavoro scientifico
 - a) le fonti, i mezzi di supporto, i metodi e i pareri siano debitamente e attendibilmente documentati;
 - b) gli standard della verifica critica dei propri risultati e l'integro confronto con altre posizioni siano salvaguardati;
 - c) non vengano utilizzate a proprio vantaggio e merito le prestazioni altrui e non vengano utilizzati lavori di altri senza esplicita menzione.
3. L'Università applica opportune sanzioni alle violazioni di queste regole, in particolare di quelle relative al plagio e all'utilizzo illecito della proprietà intellettuale altrui.
4. Si considerano scorretti e passibili di sanzione i seguenti comportamenti:
 - a) indicazioni false in lavori scientifici (invenzioni, travisamenti, utilizzo incompleto di dati);
 - b) indicazioni false in candidature e richieste di finanziamento in merito a proprie prestazioni scientifiche;
 - c) attribuzione a se stessi di idee altrui;
 - d) divulgazione a terzi di risultati scientifici, non ancora pubblicati.
5. I risultati scientifici prodotti presso la Libera Università di Bolzano hanno come loro destinatario naturale la comunità nella sua interessezza.

Art. 4 - Conflitto d'interessi

1. Si ha conflitto d'interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università, o di persona chiamata ad esprimere opinioni o decisioni che riguardino membri dell'Università o fatti interni all'Università stessa ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell'Università può riguardare:
 - a) l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'Università;
 - b) l'interesse di un familiare di un membro dell'Università;
 - c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
 - d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.



3. I membri dell'Università o le persone che collaborano con l'Università e che in una determinata operazione o circostanza hanno interessi secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2, devono darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati. Chi si trova in conflitto d'interessi deve altresì astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Art. 5 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università contrasta fermamente ogni forma di nepotismo e favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la corretta valorizzazione del merito, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro dell'Università di astenersi da tale costume.
2. Ricorre nepotismo quando un componente del personale accademico o di quello tecnico-amministrativo direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare l'avvio e lo sviluppo della carriera universitaria (compresi borse di studio, contratti, borse di dottorato, assegni di ricerca) e l'ingresso di figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.
3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri studenti, intese come condotte in contrasto con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli nell'avvio o nella prosecuzione della carriera accademica.

Art. 6 - Doni e benefici

1. Tutti i membri dell'Università debbono astenersi dal richiedere o accettare offerte di beni o benefici anche simbolici che possano influenzare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività universitarie cui sono preposti.

Art. 7 - Uso del nome e della reputazione dell'Università

1. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a rispettare il buon nome dell'istituzione e a non recare danno alla sua reputazione.
2. Salvo espressa autorizzazione, a nessun membro dell'Università è consentito:
 - a) utilizzare in modo improprio il simbolo e il nome dell'Università;
 - b) utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
 - c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università.
3. Le dichiarazioni pubbliche devono essere improntate al rispetto personale e alla responsabilità collettiva, al fine di tutelare la reputazione della Libera Università di Bolzano secondo i criteri sopra citati.



Art. 8 - Uso delle risorse dell'Università

1. I membri dell'Università devono usare le risorse in maniera responsabile, trasparente e diligente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università.
2. A nessun componente è consentito concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali, hardware - e/o software, ovvero risorse finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 9 - Rispetto della riservatezza

1. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a
 - a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
 - b) non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi collegiali;
 - c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di privacy e ad aver cura che tale riservatezza non sia, volontariamente o involontariamente, violata da altri.

Parte III

Disposizioni attuative

Art. 10 - Osservanza e violazione del codice etico

1. È dovere dei membri dell'Università:
 - a) prendere visione del presente codice;
 - b) familiarizzare con gli standard di condotta del presente codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
 - c) osservare il presente codice e le prassi interpretative.
2. Nel rispetto della disciplina civile, penale ed amministrativa, l'accertata violazione del presente codice può costituire motivo di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.
3. L'Ateneo è sostenuto nella messa in pratica e nella divulgazione del presente codice etico dalla collaborazione con il Comitato Pari Opportunità.

Art. 11 - Commissione etica

1. È istituita la Commissione etica con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione, al rispetto e alle possibili revisioni delle norme del presente codice e delle prassi interpretative.
2. La presa di posizione della Commissione etica in merito a quesiti o conflitti sarà richiesta solo nel caso in cui, altri organi competenti abbiano già affrontato tali quesiti utilizzando i principi del presente codice etico.



FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

UNIVERSITÀ LIEGIA DE BULSAN

3. La Commissione favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie e segnala agli organi competenti i casi in cui sono state ravvisate violazioni del codice etico.
4. La Commissione è composta da tre membri di riconosciuta indipendenza e imparzialità. Il Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, nomina i membri della Commissione di cui uno è il Presidente.
5. La Commissione resta in carica per tre anni e può essere rinnovata per ulteriori tre anni.